



**COMUNE DI PARETE**

**Provincia di Caserta**

**Via G. Amendola, 81030**

**C.F. 81001710615 -**

**Tel. 0815015301 -**

**Pec: [comune.parete@asmepec.it](mailto:comune.parete@asmepec.it)**

**“REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI  
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI PER OPERE O LAVORI,  
SERVIZI, FORNITURE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.”**

## Sommario

ARTICOLO 1 -	Oggetto del regolamento.....	3
ARTICOLO 2 -	Attività incentivabili e ripartizione del fondo .....	5
ARTICOLO 3 -	Assegnazione delle funzioni tecniche .....	8
ARTICOLO 4 -	Modalità di liquidazione .....	9
ARTICOLO 5 -	Disposizioni transitorie e finanziarie .....	10
ARTICOLO 6 -	Aggiornamento dinamico.....	10

## ARTICOLO 1 - **Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni (nel proseguo anche “Codice”). Oggetto del Regolamento è la disciplina della costituzione e dell'attribuzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi e forniture (nel proseguo anche “attività”), come adottata dall'Amministrazione Comunale, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ai sensi del comma 3 dell'art 113 del codice nonché per la definizione delle modalità e criteri di destinazione della residua quota parte del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del codice.

Gli oneri inerenti le voci di cui al comma 1 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fanno carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Il fondo, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è destinato esclusivamente per le attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso le sopracitate attività siano attinenti ad un accordo di programma o altra forma di intesa fra enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dal personale dipendente comunale. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice; b) le eventuali funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza, affidamenti diretti senza modalità comparative e acquisizioni di preventivi tra più operatori economici salvo specifiche motivazioni opportunamente individuate dal responsabile di settore, le procedure riferite al mercato da convenzioni CONSIP. Inoltre gli incentivi tecnici non si applicano, per espressa previsione del nuovo codice dei contratti, nei seguenti casi: a) agli appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 comma 2 lett. a) d.lgs.50/2016); b) agli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 comma 2, lett. b) d.lgs.50/2016); c) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 comma 2, lett. d) d.lgs.50/2016); d) ai lavori pubblici di cui i privati assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale o in regime di convenzione (art.1 comma 2, lett. e) d.lgs.50/2016); e) alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la

produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (art.1 comma 3 d.lgs.50/2016).

Al di fuori delle sopra indicate ipotesi, possono essere inclusi negli incentivi tecnici anche le operazioni di partenariato pubblico privato e, in caso in cui il citato incentivo sia posto a carico del privato, l'ente deve motivare come tale sacrificio richiesto al privato, nel versamento del corrispettivo dovuto all'ente, sia funzionale all'incentivazione dell'efficienza e dell'efficacia nella realizzazione e nell'esecuzione a regola d'arte del lavoro o servizio.

In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta;

In caso di collaudo o verifica di conformità, anche nel caso in cui sia previsto in sostituzione il certificato di regolare esecuzione, si osserva che l'art. 113 del codice è di stretta interpretazione e contempla tra le attività incentivate solo il collaudo e la verifica di conformità, e non anche i casi di modalità semplificate, vale a dire il certificato di regolare esecuzione.

I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile di settore. In tale scelta il responsabile deve comunque tenere conto: a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori, a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi. In presenza di penalità esse dovranno essere applicate dal dirigente nei seguenti casi: a) varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione; b) ritardi negli

affidamenti o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara; c) ritardi in sede di esecuzione di lavori. Nella liquidazione dell'incentivo è obbligo del dirigente/o titolare di Posizione organizzativa, di certificare la mancanza o la presenza dei fattori di riduzione previsti.

Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.

Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma nella misura dell'ottanta per cento.

Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## ARTICOLO 2 - **Attività incentivabili e ripartizione del fondo**

In ragione del principio di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico nel pubblico impiego il fondo di cui all'art. 1 è destinato esclusivamente alle attività di cui all'art. 113, comma 2, del Codice come meglio declinate nel presente articolo.

Condizione per definire le attività incentivabili è l'effettivo compimento di una delle attività contemplate dall'art. 113 del Codice degli Appalti con la previsione che la scelta del contraente avvenga mediante l'espletamento di una procedura di selezione comparativa.

Gli interventi manutentivi per essere incentivabili devono risultare caratterizzati da problematiche

realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

**APPALTO LAVORI**

1. Nel caso di appalti per “lavori”, come definiti dall’ art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

<b>IMPORTI DEI LAVORI</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Fino a € 500.000	2,00%
Da € 500.001 ad € 1.000.000	1,8%
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,5%
Da € 2.000.000 a € 5.548.000	1,00%
Superiore a € 5.548.000	0,8%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella :

<b>Descrizione delle funzioni</b>	<b>Ripartizione percentuale a personale assegnato</b>
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
Responsabile del Procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	5,00%
Direttore dei lavori	25,00%
Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	5,00%
Coordinatore sicurezza	10,00%
Collaudo tecnico amministrativo	5,00%
Collaudo statico	5,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato nei precedenti articoli. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possieda i requisiti specifici previsti dalla legge.
4. Nel caso in cui non vi siano collaboratori tecnici ed amministrativi per le attività specifiche, la totalità della quota verrà attribuita al responsabile dell'attività.

**APPALTO SERVIZI**

1. Nel caso di appalti per “Servizi e forniture”, come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) senza procedura comparativa del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono così determinati:

<b>IMPORTI DEI SERVIZI</b>	<b>PERCENTUALE</b>
Da € 40.000 a € 214.000,00	2,00 %
Superiore ad € 214.000,00	1,00 %

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

<b>Descrizione delle funzioni</b>	<b>Ripartizione percentuale a personale assegnato</b>
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	13,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	35,00%

Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%
---	-------

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di servizi o forniture di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Nel caso di appalti che prevedono opzioni, il fondo verrà calcolato sull'importo a base d'asta al netto delle opzioni; qualora queste dovessero essere attivate, sull'importo corrispondente verranno calcolati gli incentivi che andranno a integrare il fondo già costituito.
4. Nel caso in cui non vi siano collaboratori tecnici ed amministrativi per le attività specifiche, la totalità della quota verrà attribuita al responsabile dell'attività.

### ARTICOLO 3 - *Assegnazione delle funzioni tecniche*

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente del settore/titolare di P.O., sulla base dei principi e disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, al dipendente e/o al gruppo di lavoro appartenente al Settore, su proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
2. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Con provvedimento motivato, il responsabile può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento del dirigente di cui ai punti precedenti.
4. La composizione del gruppo di lavoro oppure la singola attribuzione della funzione tecnica potrà essere effettuata, qualora necessaria, anche successivamente all'inizio del lavoro/servizio.
5. Qualora l'intervento non giunga a termine per cause non imputabili all'ente, i soggetti individuati nelle attività completate hanno diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate.

**ARTICOLO 4 - *Modalità di liquidazione***

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente/responsabile di P.O. che ha assegnato la funzione tecnica. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, con specifico provvedimento, comprova preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dell'incentivo, secondo le modalità che seguono:

**A) Nel caso di appalti per lavori:**

- a. per le funzioni di cui alla Tabella inserita all'articolo 2, per le attività di incaricato della Programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara; in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b. per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- c. per le successive funzioni di Direttore dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo e ispettori di cantiere) e di Coordinatore sicurezza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- d. per le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

**B) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:**

- a. per le funzioni di incaricato della Programmazione della spesa e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, di cui alla Tabella dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b. per le funzioni Responsabile del procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al 40%, a conclusione della attività della verifica e conformità dei contratti, in misura pari al restante 60%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- c. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture – e per i Collaboratori del direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o prestazioni di servizio, purché

l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo. In caso di appalti pluriennali il dirigente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua in proporzione dell'incentivo.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del "Codice" e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 5 - *Disposizioni transitorie e finanziarie***

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:
  - a) in presenza di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.163/06;
  - b) venga certificato, dal dirigente del Settore competente, che nel bando di gara sia stata inserita, all'interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo per le incentivazioni tecniche;
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui ai precedenti articoli.

#### **ARTICOLO 6 - *Aggiornamento dinamico***

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce delle norme di rango superiore ad applicazione obbligatoria, che dovessero intervenire. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la norma di rango superiore.